

Comune di Amelia

(Insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/2007) Provincia di Terni

Adunanza del giorno 26.11.2012

N._80 COPIA

OGGETTO:

Protocollo d'Intesa tra i Comuni di Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano U, Calvi, Giove, Guardea, Lugnano, Montecastrilli, Narni, Otricoli, Penna, per la gestione delle attivita' socio – assistenziali- Approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO f.to Tomassino Marco f.to Avv. Paolo Chieruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di cui art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.69 il 11.12.2012 e vi rimarrà per 30 gg. consecutivi ai sensi per gli effetti dell'articolo 124 c. 1 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'articolo 102 dello Statuto Comunale. Amelia, li 11.12.2012

IL SEGRETARIO GENERALE (f.to Avv. Paolo Chieruzzi)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

□ La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di cui art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 per 10 giorni consecutivi senza opposizioni dal **11.12.2012**

□ Ovvero ai sensi dell'articolo 134 c. 4 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE (f.to Avv. Paolo Chieruzzi)

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Amelia, li 11.12.2012

IL SEGRETARIO GENERALE (Avv. Paold Chieruzzi)

Deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno 2012, addì **ventisei** del mese di **novembre**, alle ore 09.25 in Amelia, presso la Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in seduta straordinaria ed in prima convocazione.

Fatto l'appello nominale, sono presenti i sigg.:

		Presente	Assente
_1	MARAGA RICCARDO	X	
2	COCO BEATRICE	X	
_3	COPPO UMBRO		X
4	DI LERNIA MARIA TERESA	X	1.
5	DIMIZIANI LAURA		Х
6	LORENZONI FEDERICO	X	11
7	NANNI RITA		Х
8	NUNZI ANDREA	X	
9	PASERO EMANUELE	X	
10	PERNAZZA LAURA		X
11	POSATI RICCARDO	X	
12	RENZI LUCIANO	Х	
13	RINALDI FRANCO	X	
14	SANTARELLI FRANCO	X	
15	SERVI MARIA	X	
16	STENTELLA GIAMPIERO	X	
17	TOMASSINI MARCO	X	

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Marco Tomassini.

Assiste il Segretario Comunale Paolo Chieruzzi.

Vengono nominati scrutatori i sig.ri Posati, Lorenzoni, Stentella

La seduta è pubblica.

L'assessore Di Lernia illustra il documento.

(Il testo integrale degli interventi è registrato su apposito CD n. 1 conservato presso l'ufficio segreteria del Comune e disponibili anche sul sito del Comune di Amelia)

Il Presidente, nessun consigliere avendo chiesto di parlare, pone in votazione la proposta che ottiene il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente:

CONS. PRESENTI:	13	-
CONS. VOTANTI:	13	
CONS. ASTENUTI:		
CONS. CONTRARI:	1	
CONS. FAVOREVOLI:	13	

Conseguentemente

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- 1. Di approvare, per i motivi di cui in premessa, il nuovo Protocollo d'intesa tra i Comuni della Zona Sociale n. 11, per la gestione associata delle attività e degli interventi socio-assistenziali specificati nel documento allegato "A" al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
- 2. Di demandare al Responsabile del Settore 6 l'adozione di tutti gli atti amministrativi e contabili necessari per l'attuazione di quanto assunto con il presente provvedimento.



COMUNE DI AMELIA

Provincia di Terni

(Insignito del Titolo di Città D.P.R. 19/04/2007)

SETTORE 6

UFFICIO 2: - SERVIZI SOCIALI - SCUOLA - POLITICHE GIOVANILI SPORTELLO DEL CITTADINO Tel.0744/978265 fax 0744/970305 e-mail ufficio.commercio@comune.amelia.tr.it

OGGETTO: Approvazione Protocollo d'Intesa tra i Comuni di Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, per la gestione delle attività socio-assistenziali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 759 del 20/12/1999 "Piano Sociale Regionale 2000/2002", venivano individuati gli ambiti territoriali di riferimento ed altresì veniva previsto che gli Enti Locali ricompresi in tali ambiti, mediante accordo di programma, avvalendosi anche della figura del Promotore Sociale, elaborassero Piani di Zona con valenza di ambito, di durata triennale, per gli interventi ed i servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari;
- con DGR 6/3/2002, n. 248 la Regione Umbria ha provveduto alla "Approvazione dell'atto di indirizzo ai Comuni per la programmazione sociale di territorio condivisa";

Evidenziato che

- in attuazione di quanto citato in premessa si procedeva alla costituzione dell'Ambito Sociale 11 nel quale venivano ricompresi i Comuni indicati in oggetto;
- con il primo Piano Sociale di Zona approvato con atto di C.C. n. 130 del 29.12.2000, ai sensi della L.R. n.3/1997 e della L. n.328/2000 e successivi atti, è stato individuato il Comune di Narni quale comune capofila della Zona sociale n.11 Narnese-Amerino;

Evidenziato altresì che il Comune di Amelia fino al 31.12.2009 ha delegato all'ASL N. 4 la gestione delle attività e degli interventi socio-assisitenziali ricompresi nelle seguenti aree di intervento:

- Area infanzia età evolutiva;
- Area della disabilità;
- Area salute mentale;
- Area anziani;
- Area tossicodipendenze;
- Area disagio
- Area della famiglia e multi-utenze
- Area immigrazione

mentre dall'1. 1.2010 ad oggi ha gestito direttamente alcuni dei suddetti interventi ed attività;

Rammentato che

- la Legge n. 328/2000 e la L.R. n.26/2009 confermano la completa titolarità dei Comuni in materia di funzioni socio-assistenziali con la conseguente autonomia programmatoria, decisionale e finanziaria_;

- l'art.3 della legge regionale n.26/2009, al comma 2, stabilisce che i Comuni esercitano le funzioni amministrative in forma associata tramite gli Ambiti territoriali integrati (ATI), i quali esercitano le funzioni e provvedono alla erogazione dei servizi sociali tramite la Zona sociale;
- l'art.50 della stessa legge regionale n.26/2009 individua negli ambiti territoriali sociali previsti e disciplinati dal vigente Piano Sociale di Zona la struttura organizzativa cui è demandata l'esercizio da parte delle funzioni fino all'effettivo esercizio da parte degli ATI;
- l'articolo 2 comma 186 lett. e) della legge n.191/2009 e, successivamente, il D.L.2/2010 convertito definitivamente dalla L.42/2010 hanno sancito la soppressione delle Autorità territoriali di Ambito e dei consorzi di funzioni tra gli Enti locali per il contenimento della spesa pubblica, ad eccezione dei bacini imbriferi e montani;
- la legge regionale n. 18 in data 23.12.2011, all'All."A", nell'elencare le funzioni conferite alle unioni speciali di comuni, individua le *Funzioni in materia di politiche sociali*, già attribuite agli A.T.I. ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del sistema integrato di Interventi e Servizi Sociali).

Evidenziato che sulla base di tutto quanto premesso ed indicato i Comuni della Zona sociale n. 11, della Regione Umbria, nelle more della costituzione e dell'effettivo esercizio di funzioni da parte delle Unioni Speciali in materia di politiche sociali , hanno concordato di stipulare un Protocollo d'Intesa diretto a disciplinare:

- 1. i principi e i criteri generali della politica assistenziale;
- 2. i servizi e le attività da erogare;
- 3. l'utilizzazione da parte dell'Ambito di Cooperative di Servizio Sociale, dell'Associazionismo e del Volontariato, nonché di rapporti convenzionali con singoli operatori per lo svolgimento degli interventi socio-assistenziali, ad integrazione del personale dell'Ambito stesso;
- 4. le risorse da destinare alle attività (fondi Comunali, statali e/o regionali), nonché i rapporti economico-finanziari (modi e tempi di pagamento);
- 5. le modalità di programmazione dei servizi, le forme per l'accesso, le verifiche e i controlli sugli interventi assistenziali e sullo stato di attuazione del protocollo;

il cui testo è riportato nel documento allegato "A", costituente sua parte integrante e sostanziale;

Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000;

Visto il parere favorevole formulato dal Responsabile del Settore 6 in ordine alla regolarità tecnica della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 espresso come segue: FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

/

Sergid Pridand

DELIBERA

- 1. Di approvare, per i motivi di cui in premessa, il nuovo Protocollo d'intesa tra i Comuni della Zona Sociale n. 11, per la gestione associata delle attività e degli interventi socio-assistenziali specificati nel documento allegato "A" al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
- 2. Di demandare al Responsabile del Settore 6 l'adozione di tutti gli atti amministrativi e contabili necessari per l'attuazione di quanto assunto con il presente provvedimento.

TRA I COMUNI DI ALVIANO, AMELIA, ATTIGLIANO, AVIGLIANO UMBRO, CALVI, GIOVE, GUARDEA, LUGNANO IN TEVERINA OTRICOLI, PENNA IN TEVERINA . PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ' SOCIO-ASSISTENZIALI

L'anno 2012, il giornodel mese di-, presso la sede del Comune di Narni..

TRA

TRA
<u>i Comuni di</u> :
ALVIANO, con sede in
AMELIA,con sede in
ATTIGLIANO, con sede in
AVIGLIANO UMBRO, con sede in
CALVI,con sede in
GIOVE, con sede in
GUARDEA, con sede in
LUGNANO IN TEVERINA, con sede in

PREMESSO

Che con il primo piano sociale di Zona approvato con atto di C.C. nr. 130 del 29/12/2000 ai sensi della L.R. 3/97 e della L. 328/2000 e successivi atti è stato individuato il comune di Narni quale comune capofila della Zona Sociale 11 Narnese - Amerino;

Che la Legge n. 328/2000 e la L.R. n.26/2009 confermano la completa titolarità dei Comuni in materia di funzioni socio-assistenziali con la conseguente autonomia programmatoria, decisionale e finanziaria;

Che l'art.3 della legge regionale n.26/2009, al comma 2, stabilisce che i Comuni esercitano le funzioni amministrative in forma associata tramite gli Ambiti territoriali integrati (ATI), i quali esercitano le funzioni e provvedono alla erogazione dei servizi sociali tramite la Zona sociale;

Che l'art.50 della stessa legge regionale n.29/2009 individua negli ambiti territoriali sociali previsti e disciplinati dal vigente Piano Sociale di Zona la struttura organizzativa cui è demandata l'esercizio da parte delle funzioni fino all'effettivo esercizio da parte degli ATI:

Che l'articolo 2 comma 186 lett. e) della legge n.191/2009 e, successivamente, il D.L.2/2010 convertito definitivamente dalla L.42/2010 hanno sancito la soppressione delle Autorità territoriali di Ambito e dei consorzi di funzioni tra gli Enti locali per il contenimento della spesa pubblica, ad eccezione dei bacini imbriferi e montani:

Che la legge regionale n. 18 in data 23.12.2011, all'All."A", nell'elencare le funzioni conferite alle unioni speciali di comuni, individua le *Funzioni in materia di politiche sociali*, già attribuite agli A.T.I. ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del sistema integrato di Interventi e Servizi Sociali).

Che i Comuni della Zona sociale n. 11, Regione dell'Umbria, nelle more della costituzione e dell'effettivo esercizio di funzioni da parte delle Unioni Speciali in materia di politiche sociali , hanno concordato di stipulare il presente Protocollo d'intesa diretto a disciplinare:

1. i principi e i criteri generali della politica assistenziale;

2. i servizi e le attività da erogare ;

- l'utilizzazione da parte dell'Ambito di Cooperative di Servizio Sociale, dell'Associazionismo e del Volontariato, nonché di rapporti convenzionali con singoli operatori per lo svolgimento degli interventi socio-assistenziali, ad integrazione del personale dell'Ambito stesso;
- 4. le risorse da destinare alle attività (fondi Comunali, statali e/o regionali), nonché i rapporti economico-finanziari (modi e tempi di pagamento):
- 5. le modalità di programmazione dei servizi, le forme per l'accesso, le verifiche e i controlli sugli interventi assistenziali e sullo stato di attuazione del protocollo:

Tutto ciò premesso e nell'intesa che quanto sopra formi parte integrante del presente Protocollo, si conviene quanto segue:

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Funzioni socio-assistenziali in gestione associata

I Comuni della Zona sociale n.11, Regione Umbria, esercitano in gestione associata, tramite una struttura operativa di Zona, le attività e gli interventi socio-assistenziali specificati nei successivi articoli e ricompresi nelle seguenti Aree di intervento:

- Area infanzia età evolutiva;
- Area della disabilità;
- Area salute mentale;
- Area anziani;
- Area tossicodipendenze;
- Area disagio
- · Area della famiglia e multi-utenze
- Area immigrazione

La struttura operativa di zona è composta da: la Conferenza di Zona che ha funzione propulsiva, l'ufficio di Piano che è la struttura deputata alla pianificazione sociale del territorio e al suo monitoraggio e il Responsabile sociale di Zona che coordina le attività dell'Ufficio del piano in diretta collaborazione tra Regione ed A.T.I. (Comune Capofila). Tale struttura svolge le richiamate funzioni per conto dei Comuni della Zona sociale n.11 nel rispetto delle leggi vigenti per le specifiche materie e, in particolare, in conformità alle disposizioni della legge regionale 26/2009, della legge regionale 18/2011, e del al Piano Sociale regionale, nei limiti dei finanziamenti assegnati, nei modi e con gli obblighi specificati nei successivi articoli.

La struttura di intervento sul territorio è rappresentata dall'Ufficio della cittadinanza, porta unica di accesso alla rete territoriale dei servizi che assume, sotto il profilo della conoscenza dei bisogni, un valore strategico per la programmazione territoriale.

L'Ufficio della cittadinanza, composto da un'équipe multidisciplinare di educatori e

assistenti sociali, eroga i servizi generali di base a:

1

- Tutti i cittadini (accesso, azione di filtro, accompagnamento, valutazione, progetto)

- Minori e famiglie (servizio socio-educativo di sostegno, valutazione, progetto)

Art. 2

Attività di indirizzo dei Comuni

I Comuni della Zona Sociale 11, titolari delle funzioni in materia di assistenza sociale, esercitano sulle competenze assistenziali – in particolare tramite la conferenza di zona, l'ufficio di piano ed il responsabile sociale di zona (promotore sociale) – un ruolo di indirizzo politico-programmatico, volto a favorire la massima integrazione ed omogeneità possibile tra le competenze assistenziali e il complesso degli interventi sociali territoriali direttamente gestiti.

Art. 3

Destinatari degli interventi

Gli interventi di assistenza sociale esercitati nei limiti e secondo le modalità di cui al presente Protocollo, potranno essere erogati ai seguenti soggetti:

a) ai cittadini italiani e stranieri residenti nei Comuni firmatari;

b) ai cittadini italiani e stranieri dimoranti occasionalmente nei Comuni firmatari, limitatamente ai servizi di prima assistenza e con rivalsa sui comuni ove hanno la residenza. Ai cittadini stranieri non residenti, ai profughi, agli apolidi, ai cittadini stranieri soggetti a provvedimento dell'autorità giudiziaria, dimoranti occasionalmente nei Comuni, sono garantite misure di prima accoglienza ai sensi dell'art. 129, comma 1 lettera H del D.Lgs. 112/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4

Principi dell'intervento socio-assistenziale

I Comuni della Zona sociale 11, per l'esercizio delle funzioni di assistenza sociale, informano le loro attività ai seguenti principi ed obiettivi:

eguaglianza, a parità di bisogni, dell'intervento di assistenza sociale;

rispetto della persona e della sua dignità;

- corrispondenza dell'intervento al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona, anche al fine di superare i tradizionali interventi di istituzionalizzazione;
- rispetto delle opzioni individuali degli utenti, in riferimento alle risposte assistenziali esistenti;

qualificazione delle prestazioni, prontezza e professionalità dell'intervento;

 riservatezza, con particolare riguardo allo stato e al tipo di bisogno e alle prestazioni richieste e ricevute; facilitazione dell'accesso ai servizi sanitari e sociali, attraverso l'attività di informazione e di orientamento, svolta attraverso gli Uffici della Cittadinanza.

Art.5

Volontariato

I Comuni riconoscono il ruolo fondamentale del volontariato, disciplinato dalla L. 266/91, e congiuntamente si impegnano affinché sia potenziato il suo apporto nell'ambito delle attività in oggetto per il perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità degli interventi.

Art. 6

Modalità della integrazione socio-sanitaria e della gestione degli interventi socio-assistenziali

L'attività disciplinata dal presente Protocollo, deve tendere ad integrarsi e coordinarsi sia con gli interventi a carattere sociale messi operativamente in atto dai Comuni stessi, sia con gli interventi socio-sanitari della ASL. In tal senso le attività assistenziali oggetto della presente convenzione si integrano con quelle sanitarie e l'impegno di equipe multi professionali. Gli interventi individuali nelle aree previste dall'art. 1 che prevedano impegni di spesa a carico dei singoli Comuni, dovranno essere previamente autorizzati dai comuni stessi attraverso comunicazione formale, fermo restando gli obblighi previsti dall'art. 13 e successivi del TUEL, legge 112/1998 e successive norme di legge.

Art. 7

Informativa in ordine a condizioni di assistibilità e forme di intervento

I Comuni, tramite le strutture operative e d'intervento della Zona sociale (Ufficio del Piano e Ufficio della cittadinanza), provvederanno a dare adeguata informazione alla cittadinanza sulle condizioni di assistibilità e sulle forme possibili di intervento.

Titolo II AREE DI INTERVENTO

Art. 8

Area Infanzia - Età Evolutiva - Famiglia e donna

Le attività e i servizi che i Comuni svolgono in gestione associata per l'Area Infanzia - Età Evolutiva - Famiglia e Donna concorrono ai seguenti obiettivi:

 garantire lo sviluppo di una politica per l'infanzia e l'adolescenza, che si rivolga al minore quale titolare di diritti e soggetto di un'ampia sfera di protezione;

 promuovere azioni ed interventi socio-assistenziali che garantiscano un sano ed equilibrato sviluppo dei minori; privilegiare il mantenimento del minore all'interno del nucleo familiare, rimuovendo tutti quegli
ostacoli socio-economici che possano impedirne il benessere:

 potenziare e razionalizzare le risposte integrative alla famiglia, utilizzando tutte le risorse necessarie in favore di quei minori che devono essere temporaneamente allontanati dalle famiglie di origine, per situazioni di serie compromissioni educativo-relazionali e di cura.

Gli interventi afferenti a questa area si configurano come attività ad alta complessità educativa e psicosociale e richiedono pertanto una forte integrazione progettuale tra i diversi servizi e tra le diverse professionalità: sociali, educative e sanitarie.

Prevenzione e presa in carico del disagio adolescenziale e giovanile:

- attivazione di progetti a valenza preventiva, rivolti all'adolescenza e alla condizione giovanile particolarmente centrati su aree territoriali a rischio;
- predisposizione di progetti finalizzati all'assistenza psicosociale, affettivo relazionale e all'integrazione scolastica, anche presso i Centri territoriali attivati o da attivare da parte dei Comuni;
- piani di intervento socio-educativo-assistenziale per adolescenti in difficoltà o in situazioni di devianza, anche in attuazione di provvedimenti disposti dall'autorità giudiziaria, con particolare riguardo ad interventi di orientamento al lavoro e sostegno a inserimenti lavorativi.

Interventi di sostegno alla genitorialità

- sostegno dei compiti genitoriali e mediazione familiare;
- progetti ed interventi finalizzati ad affiancare e sostenere genitori in situazione di emarginazione e difficoltà.

Attuazione dei compiti di legge su richiesta della autorità giudiziaria minorile ed ordinaria: indagini sociali, autorizzazione a contrarre matrimonio tra minori, attuazione di interventi connessi ai provvedimenti limitativi della potestà genitoriale, interventi relativi ad attività criminose, altro.

Segnalazione all'Autorità Giudiziaria Minorile per richieste di provvedimenti di opportuna tutela e conseguente attuazione di interventi

Assistenza domiciliare a favore di famiglie con figli minori che, per motivazioni diverse, hanno difficoltà nell'assolvere agli impegni di cura ed alle responsabilità educative e precisamente:

- assistenza di tipo socio-educativo, che si configura come una serie di prestazioni finalizzate a supportare ed a promuovere carenze e fragilità genitoriali e si esplica nell'area della cura e dell'educazione;
- assistenza di tipo domestico, finalizzata a supportare la vita quotidiana della famiglia nello svolgimento dei propri compiti.

Assistenza scolastica ed integrazione scolastica (nelle scuole di ogni ordine e grado) per favorire l'autonomia, la comunicazione, le relazioni.

Assistenza sociale alla gravidanza e maternità e procreazione responsabile:

- sostegno, anche domiciliare e piani di intervento assistenziali integrati, a supporto di gravidanze e maternità a grave rischio sociale;
- sostegno e presa in carico socio-educativo-assistenziale di minori, che affrontano la maternità senza appoggio della rete familiare e parentale.

Inserimenti in comunità residenziali e diurne nel territorio dell'Ambito o della Regione o di altre Regioni, anche a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile.

Per quanto sopra in riferimento all'impegno economico si rinvia all'articolo 6 comma2^

Affido familiare

Il servizio affidi costituisce una risposta socio-educativa a situazioni problematiche di minori che devono essere allontanati dai nuclei familiari d'origine per inidoneità temporanea della famiglia o per situazioni d'abbandono temporaneo materiale e morale.

L'intervento consiste nell'affidamento di un minore ad altra famiglia, assicurando nel contempo alla famiglia originaria tutti gli interventi assistenziali e terapeutici che possano permettere il superamento della situazione di crisi e consentire il rientro del minore nel suo nucleo d'origine.

Viene svolta per il tramite della struttura operativa di zona la gestione dei casi sotto il profilo tecnico, che comporta interventi di sostegno ai nuclei familiari ed ai minori, attività di mediazione nelle situazioni conflittuali.

Il servizio affidi, configurato nell'area di intervento di supporto specialistico, è organizzato con un'équipe multi disciplinare composta dall'Ufficio della cittadinanza e ASL.

I contributi economici alle famiglie affidatarie, previamente concordati con il Comune interessato, verranno erogati direttamente dai Comuni della Zona sociale.

Adozione nazionale ed internazionale

Il servizio adozioni è organizzato a livello interzonale. La Zona sociale n.11 è parte attiva dell'équipe adozioni, con il personale dell'Ufficio di cittadinanza.

Emergenza assistenziale per minori e per genitori con figli in gravi difficoltà

Servizio di pronta accoglienza: che garantisce adeguate ed immediate risposte a minori abbandonati, fuggiti, maltrattati, segnalati essenzialmente dalle Autorità di Pubblica Sicurezza e/o da operatori dei Servizi Territoriali.

Il servizio si realizza con l'accoglienza e l'accudimento del minore in una struttura idonea per tempi brevi di permanenza, in attesa di una collocazione stabile o del suo rientro in famiglia (convenzioni da stipulare con strutture sul territorio).

La struttura operativa di zona provvederà:

- al raccordo dei Servizi di territorio (socio-assistenziali, sanitari ed educativi) con le Forze dell'Ordine e con l'Autorità Giudiziaria;
- all'inserimento in strutture semi-residenziali e residenziali
- alla predisposizione di un programma di intervento individualizzato di recupero e di assistenza psico-sociale del minore e delle figure genitoriali.

I contributi economici a supporto ed integrazione dei progetti di intervento definiti sotto il profilo tecnico, previamente concordati con il Comune interessato, verranno erogati direttamente dal Comune di residenza interessato.

Art. 9 Area della Disabilità

NECESSITA' DI RIFERIMENTI LEGISLATIVI (LEGGE 104 DRG21/2005)

Le attività e i servizi nell'Area Disabilità e non auto-sufficienza vengono esercitati dai Comuni in gestione associata concorrono al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- superare la logica assistenziale, per promuovere una reale integrazione e un approccio globale alla persona attraverso una "rete" di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti all'interno di un programma di lavoro condiviso;
- fornire risposte differenziate in considerazione dei bisogni complessi espressi da tali situazioni, favorendo;

a) la valorizzazione delle risorse espressive individuali;

1.

- b) la riappropriazione di capacità relazionali con il proprio sé, il proprio vissuto e con gli altri;
- c) la ricomposizione di "spazi" e contesti di socializzazione e di integrazione nei diversi ambiti della società, con particolare riferimento al mondo della scuola e del lavoro;
- d) il mantenimento del soggetto portatore di handicap nel suo contesto familiare e di vita, per quanto possibile.

La struttura operativa di zona tiene in particolare conto che gli interventi socio-assistenziali a favore dei disabili necessitano di una forte integrazione con quelli sanitari e sociali a rilievo sanitario e che richiedono modelli operativi integrati e pluriprofessionali per analizzare la complessità e la globalità dei bisogni e attivare percorsi e risorse adeguate alla possibilità di sviluppo dei livelli di autonomia fisica e sociale.

Gli interventi e le prestazioni delegate sono di seguito specificate:

Assistenza domiciliare: assistenza domiciliare di tipo "socio-educativo" a sostegno delle competenze del singolo e familiari.

Assistenza scolastica: per l'inserimento e l'integrazione scolastica (nelle scuole di ogni ordine e grado) finalizzata, attraverso un supporto psico-pedagogico, a favorire l'autonomia, la comunicazione e le relazioni.

Servizio di trasporto: I comuni della Zona sociale 11 gestiscono in forma associata il servizio di trasporto disabili su domanda dei singoli Comuni interessati.

Servizio di inserimento socio-lavorativo:

Il Servizio - rivolto a persone con disabilità fisica, psichica, sensoriale, con patologie psichiatriche, con problematiche di dipendenza e HIV correlate e, in misura minore, anche per persone svantaggiate sotto il profilo sociale - ha lo scopo di elaborare e predisporre, attraverso adeguati strumenti di mediazione, progetti individuali in ambienti lavorativi, finalizzati all'integrazione sociale e/o all'inserimento lavorativo vero e proprio, anche attraverso la valorizzazione e il recupero delle potenzialità soggettive.

In questa area la funzione sociale che riveste l'attività formativa e lavorativa è strettamente integrata con la funzione sanitaria e riabilitativa. La struttura operativa di zona provvede:

- alla gestione tecnica di valutazione e alla definizione/gestione dei progetti di inserimento lavorativo (ricerca delle Aziende, individuazione dei referenti aziendali, svolgimento di incontri di verifica a livello aziendale e a livello familiare sullo stato dell'inserimento lavorativo e sui problemi psico-relazionali conseguenti), che si attuano mediante due specifici strumenti: le Borse di lavoro e quelle socio-assistenziali;
- alla corresponsione dei contributi economici ai soggetti inseriti nei progetti di integrazione socio lavorativa e alla copertura delle spese assicurative contro gli infortuni e RC e al pagamento delle imposte dovute.

Soggiorni estivi a favore di disabili fisici, psichici e sociali - minori ed adulti

I Comuni esercitano per il tramite della struttura operativa di zona la gestione delle spese alberghiere, dell'attività ausiliaria e di trasporto. Per il trasporto i Comuni possono provvedere anche autonomamente.

Inserimenti in strutture semi-residenziali:

Interventi socio-rieducativi rivolti a portatori di handicap o affetti da disturbi psichici, nel contesto del più complessivo progetto terapeuti co-riabilitativo, teso allo sviluppo delle capacità residue o al mantenimento dell'autonomia acquisita.

I Comuni integrano i piani degli intervento socio-rieducativi a favore dei soggetti disabili nei Centri semi-residenziali, dando mandato alla struttura operativa di zona a sostenere: • le spese alberghiere (affitto, manutenzioni, utenze, vitto) fatta salva, per i pasti, la quota di compartecipazione alla spesa degli utenti (pari al 50 % del prezzo praticato dalle ditte fornitrici), salvo diversa determinazione del Comune;

• le spese di trasporto al Centro e quelle per la partecipazione alle attività organizzate e gestite dal Centro.

Per il trasporto dalla residenza dell'assistito al Centro i Comuni possono provvedere anche autonomamente.

Inserimenti in strutture comunitarie a carattere socio-educativo- assistenziali

Interventi previsti per adolescenti disabili fisici, psichici, sensoriali, nell'ambito di azioni progettuali integrate tra i servizi sociali e i servizi sanitari, secondo quanto previsto dalla DGR 21/2005 in attuazione del D.P.C.M. 14/02/01.

DOPO DI NOI: Convenzioni da istituire con strutture presenti nel territorio.

In riferimento ai soggetti non autosufficienti si precisa che le misure in questo campo sono rappresentate dal Piano Regionale per la non autosufficienza (PRINA), per il quale il livello di accesso è rappresentato dall'ufficio della cittadinanza della zona sociale e dai centri salute. La presa in carico è del Distretto sociosanitario con la gestione attraverso le UVM (unità multidisciplinari) rappresentate dal Direttore di Distretto e dal Responsabile di Zona. Le prestazione sono garantite attraverso il PAP ed il reddito ISEE in base al regolamento regionale 3 dell'otto marzo 2012.

Art. 10

Area Salute Mentale

Servizio di inserimento socio-lavorativo Come descritto all'art. 9.

1

Art. 11

Area della tossicodipendenza

Servizio di inserimento socio-lavorativo Come descritto all'art. 9.

Art. 12

Area del disagio

I Comuni, danno mandato alla struttura operativa di zona di organizzare interventi e progetti di inclusione sociale e sostegno a persone e nuclei famigliari, il cui eventuale contributo economico è erogato direttamente dal comune interessato, su valutazione e progettazione degli operatori dell'Ufficio della cittadinanza.

Art. 13 Area Anziani

- I Comuni , per il tramite della struttura operativa di zona, nell'Area Anziani concorrono al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- promozione e tutela della qualità della vita delle persone anziane per il loro mantenimento nell'ambiente sociale e di vita;
- realizzazione sul territorio di una rete di servizi articolati e differenziati, facendo riferimento, per quelli residenziali, alla qualificazione/riconversione di quelli già presenti.

Le attività ed i servizi che i Comuni esercitano per il tramite della struttura operativa di zona vengono di seguito specificati:

Assistenza agli anziani in strutture residenziali di carattere sociale (per autosufficienti) e socio-sanitarie (per non autosufficienti).

L'inserimento di anziani in strutture residenziali è un intervento che prevede l'allontanamento dalla residenza familiare e viene effettuato, solo nel caso di verificata impraticabilità degli altri interventi assistenziali, sulla base di una valutazione e progettazione tecnica curata dai Servizi dell'Ambito.

Per la parte economica relativa alla determinazione di eventuali quote di compartecipazione, al pagamento delle rette e alla loro liquidazione alle strutture ospitanti provvede direttamente il Comune secondo quanto previsto dal regolamento –della zona sociale di ambito.

Assistenza Domiciliare Integrata per anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti (si rinvia al l'articolo 9 ultimo comma ed a quanto previsto dalla DGR 21/2005 attuativa del dpcm 14 febbraio 2001).

* ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE

Per l'assistenza domiciliare socio assistenziale si rinvia alle decisioni della conferenza di zona.

TITOLO III "

RAPPORTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

Art. 14

Adempimenti istruttori

Le istruttorie degli interventi previsti nel presente protocollo sono avviate direttamente dall' équipe dell'ufficio di cittadinanza o dai Servizi Specialistici territoriali competenti per materia, anche su segnalazione dei Comuni, dal medico di medicina generale o di altri soggetti/enti sociali presenti sul

territorio. Per i servizi e gli interventi che lo prevedono, l'istruttoria potrà essere avviata anche su domanda degli interessati e dei familiari aventi titolo, presentata alla struttura operativa di zona, anche per il tramite dell'Ufficio di Cittadinanza.

L'attività istruttoria è improntata alla trasparenza ed allo snellimento delle procedure e a rendere più efficace, tempestivo e risolutivo l'intervento assistenziale nei confronti degli aventi diritto, così come previsto dalla L. 241/90 e s.m.i. A tal fine i servizi, per caso preso in carico in seguito a valutazione professionale, predispongono un programma individualizzato, contenente i dati anagrafici, la descrizione sintetica del caso, gli obiettivi che si intendono raggiungere, gli elementi giustificativi degli interventi sociali, il tipo e la durata delle prestazioni, l'indicazione della relativa spesa, rimettendolo al competente ufficio di zona che, per l'attivazione dell'intervento assistenziale, verificherà la relativa copertura finanziaria e, qualora l'intervento possa far presupporre tendenzialmente uno sforamento del budget concordato per la relativa area tematica, lo sottoporrà alla valutazione dell'Amministrazione Comunale interessata per il relativo benestare.

Art. 15

Modalità gestionali

La gestione da parte della struttura operativa di zona delle attività socio-assistenziali oggetto della presente convenzione deve avvenire secondo modalità condivise e verificate in itinere dai soggetti interessati, come da regolamento unico redatto dall'ufficio di piano ed approvato dalla conferenza di zona previo parere positivo espresso da parte dei Consigli Comunali dei Comuni della Zona sociale.

La struttura operativa di zona gestirà le attività ed i servizi in gestione associata secondo quanto previsto dal presente protocollo, fatte salve le innovazioni e le precisazioni che si renderanno necessarie in base all'adozione di ulteriori specifici indirizzi comunali e/o regionali, anche con riferimento all'attuazione del DPCM 14/2/2001.

A seguito di periodiche verifiche potranno essere definite le modifiche e gli aggiornamenti necessari. Le verifiche, peraltro, costituiscono anche momenti di analisi congiunta dello stato di bisogno dei soggetti assistiti e dei risultati conseguiti attraverso gli interventi.

Art.16

Risorse

Le risorse finanziarie per l'attuazione delle politiche sociali derivano da:

- 1. Trasferimenti del fondo sociale nazionale
- 2. Trasferimenti del fondo sociale regionale
- 3. Trasferimenti Comunitari
- 4. Trasferimenti dei Comuni dell'Ambito

Formattato: Giustificato

ŧ

Art. 17 Trasferimenti finanziari dei Comuni

I Comuni provvederanno a stanziare nel proprio bilancio le somme a proprio carico occorrenti per far fronte ai costi dei servizi.

Le risorse finanziarie necessarie a coprire i costi delle attività verranno definite, d'intesa tra Comuni e struttura operativa di zona, anche in base alle risultanze in ordine all'efficienza, efficacia, economicità degli interventi stessi.

Durante l'esercizio provvisorio e nelle more dell'esecutività dei bilanci di previsione comunale, le quote saranno erogate per dodicesimi, calcolati sugli stanziamenti del precedente esercizio finanziario.

I Comuni, per l'anno di avvio del presente Protocollo, finanziano i servizi oggetto del medesimo con la somma residua relativa al periodo, già prevista nel piano degli interventi sociali per l'anno in corso stipulato con l'ASL N.4.

I Comuni corrisponderanno alla struttura operativa di zona le somme definite, in rate trimestrali anticipate. La liquidazione del 50% dell'ultimo bimestre avverrà ad avvenuta approvazione da parte del Comune del rendiconto come specificato all'art. 19, ad esclusione di quanto previsto agli articoli 12 ed 8 ultimo comma ed in tutti gli altri articoli in cui si rinvia direttamente ai Comuni di residenza interessati.

Art. 18 Fondo sociale unico zonale

Una quota delle spese generali già trasferite da ciascun Comune all'ASL, andrà a costituire il fondo sociale unico zonale.

La determinazione della quota e il suo impiego sono demandati alla Conferenza di Zona.

Art. 19 Determinazione dei costi

L'importo annuale dei costi dei servizi, descritto in schede annuali di previsione che costituiscono la base per la predisposizione del bilancio sociale, dovrà essere determinato in via preventiva mediante valutazioni congiunte tra i Comuni e la struttura operativa di zona entro il mese di ottobre a valere per il successivo esercizio finanziario.

Allo scopo di rendere la previsione di spesa la più esatta possibile, gli uffici di zona dovranno documentare per una valutazione congiunta i seguenti elementi:

- a) numero degli assistiti, elencati per tipologie di intervento e mediante schede nelle quali siano contenute le prestazioni ad essi erogate e i costi relativi;
- b) personale addetto ai servizi assistenziali delegati e relativi costi;
- e) convenzioni in atto con Cooperative di Servizio Sociale, con le Associazioni di Volontariato, con operatori singoli e costi riferiti alle effettive prestazioni richieste per gli interventi delegati;
- d) convenzioni con Aziende di Trasporto e costi effettivi affrontati;
- e) convenzioni con strutture residenziali e/o costi relativi ad utenti istituzionalizzati;
- f) ogni altro elemento componente il costo complessivo dei servizi;

Eventuali scostamenti che si dovessero registrare nel corso dell'esercizio finanziario dovranno essere dagli uffici di zona tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale, al fine di concordare congiuntamente eventuali aggiornamenti alla programmazione e, ove necessario, adeguamenti delle risorse finanziarie.

Art.20 Beni, servizi e personale

La gestione dei servizi in oggetto viene effettuata attraverso l'ufficio di cittadinanza composto da operatori ed assistenti sociali e, così come previsto dall'art. 18 della L.R. 26/2009 dalla struttura preposta alla pianificazione sociale del territorio, denominata "ufficio del piano" e da personale messo a disposizione dai comuni ricadenti nella Zona sociale ferma restando la permanenza della titolarità del rapporto di lavoro con il comune di appartenenza. Le funzioni di responsabilità tecnica e di coordinamento della rete territoriale dei servizi sociali sono assicurate da personale con profilo professionale e competenze. La Conferenza di Zona nomina il responsabile sociale di zona.

In attività di front office il servizio è reso in base agli orari sotto indicati Tab.A) di apertura al pubblico su tutto il territorio dell'ambito per garantire la vicinanza delle azioni e dei servizi a tutti i cittadini in egual misura (uffici della cittadinanza);

Tab. A)

GIORNO	MATTINA	FICIO DELLA CITTADINANZ LOCALITÀ	POMERIGGIO	LOCALITA
LUNEDI	9.00/12.00	NARNI		
MARTEDI	9.00/12.00.	NARNI		
MERCOLEDI			15.00/17.00	NARNI
GIOVEDì	9.00/11.00 11.30/13.30	OTRICOLI CALVI DELL' U.	10.0017.00	NARN
VENERDI	10.00/12.00	NARNI		

GIORNO	MATTINA	FICIO DELLA CITTADINANZA LOCALITÀ	POMERIGGIO	LOCALIT
LUNEDI	10.00/12.00	AMELIA	15,30-18,00	COOKER
MARTEDI	8.30/10,00 10.20/12.00 12.10/14.00	PENNA IN TEV. GIOVE ATTIGLIANO AMELIA		
MERCOLEDI	9.00/11.00 10.15/12/15	AVIGLIANO U. MONTECASTRILLI	15/.30/18/00	AMELIA
GIOVEDI	8.30/30/10.00 10.20/12/00 12.10/14.00	LUGNANO ALVIANO GUARDEA		,
VENERDI	10.00/12/00	AMELIA		

Art. 21 Modalità di verifica

Oltre a quanto previsto nel precedente articolo 17, l'attività oggetto del presente Protocollo verrà verificata congiuntamente due volte l'anno, a metà dell'esercizio finanziario e a conclusione dello stesso.

La verifica di metà anno avrà la funzione di assestamento dei dati previsionali e delle variazioni intervenute al 30 giugno.

La verifica di fine anno avrà carattere consuntivo per l'esercizio terminato, con adeguamento finale delle previsioni valutate nel mese di ottobre ai sensi del precedente art. 17, nonché di previsione per quello da iniziare.

Entrambe le occasioni fungono, oltre che da verifica gestionale, anche da verifica tecnica sui singoli interventi e progetti e si concluderanno con la sottoscrizione del relativo verbale di accordo. A rendere possibile gli scopi prefissati, è necessario che il tavolo delle suddette riunioni di verifica tecnica e gestionale, sia composto dalle seguenti figure:

Assessore ai Servizi Sociali o suo delegato

- Responsabile Tecnico Servizi Sociali Comune .

- Responsabile della struttura operativa di zona

- Responsabili dei servizi specialistici interessati, relativamente alle aree di competenza previste dalla convenzione o suo delegato.

Art. 22 Rendiconto

La struttura operativa di zona presenterà ai Comuni, entro il 31 maggio, il rendiconto dettagliato relativo alla gestione dell'anno precedente, accompagnato da una relazione sui risultati della gestione. I Comuni provvederanno all'esame e all'approvazione del rendiconto entro il 30 giugno.

Qualora i Comuni per l'esame del rendiconto valutassero opportuno acquisire ulteriori elementi di giudizio, ne disporranno la richiesta e, dopo l'acquisizione, che dovrà avvenire entro 60 giorni, provvederanno alla decisione definitiva.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 Compartecipazione economica

Fatte salve le specifiche indicazioni contenute nella convenzione, fino a nuove determinazioni e/o ad approvazione di un Regolamento di Ambito per l'applicazione dell'ISEE, in base al quale determinare la quota di compartecipazione dei Comuni al pagamento dei servizi gli

stessi provvedono, in particolare per i ricoveri in Strutture Residenziali socio-sanitarie e sociali, a determinare le eventuali quote di compartecipazione al pagamento delle rette_sociali direttamente con il proprio bilancio comunale, così come per le BSA.

Art 24 Durata del Protocollo

Il presente Protocollo decorre dal.....

Il Comune di Nami capofila di Ambito ai sensi e per gli effetti della DGR 248/2003 esercita le competenze del Comune Capofila di Ambito e per gli effetti della Legge 26/2009 le competenze in qualità di Comune Capofila della Zona sociale 11, ed altresì attua nelle more dell'esecutività del presente protocollo la gestione associata dei servizi relativi alle politiche sociali nonché quelli amministrativi, attraverso una dichiarazione di intesa da parte di tutti i Sindaci della zona sociale, la decorrenza economica ai sensi e per gli effetti della delibera di G.C. 89/2012 (approvazione del verbale del tavolo degli assessori del 02/04/2012) decorre dal 01/10/2012.

Per i Comuni di Penna, Giove, Attigliano, Guardea, la sola decorrenza economica-amministrativa di cui al comma precedente avrà effetto dal 01/01/2013.

In maniera concordata fra le parti, è possibile apportare eventuali variazioni a specifica e miglioramento dei rapporti tecnico amministrativi e gestionali.

Il presente Protocollo cesserà nel caso in cui venga espressa tale volontà della metà più uno dei comuni aderenti, con delibera Consiliare, o qualora sia necessario prendere atto, sempre con delibere consiliari, di modifiche normative nazionali o regionali o di specifiche direttive della Zona Sociale n 11 in tal senso.